

Le sopravvenienze da “stralcio” o “conversione” del debito

di Giampaolo Provaggi (*)

L'introduzione del **Codice della crisi** a cura del D.Lgs. n. 14/2019 richiede di effettuare, con riferimento alla previgente Legge fallimentare, una ricognizione circa le soluzioni fornite dall'Agenzia delle entrate, con le relative criticità e le problematiche che risultano ancora irrisolte, rispetto alle **sopravvenienze da “stralcio” o “conversione”**. Con riferimento agli aspetti contabili e fiscali della fattispecie, occorre affrontare in particolare il tema della presenza di **reddito imponibile** nell'**esercizio di esdebitazione** e delle conseguenze derivanti da possibili **errori** di rilevazione della stessa.

L'art. 88, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del T.U.I.R. (1) presenta, con riferimento alla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942; di seguito anche “l.f.”), precisamente alle procedure di concordato con natura liquidatoria (2), e “di risanamento” (3), nonché all'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*, ed al piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), iscritto al Registro delle imprese (4), o procedure estere equivalenti, profili di interesse per i debitori, in relazione all'esdebitazione degli stessi, con trattamento diversificato, che va dalla detassazione totale per la prima tipologia, alla detassazione parziale per gli altri casi.

Nel prosieguo ci si occuperà, con riferimento alle procedure disciplinate dalla Legge fallimentare, diverse da quelle liquidatorie, dell'operatività della norma, con evidenza di alcuni dei temi che hanno trovato chiarimenti in documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate (in alcuni casi originando potenziali criticità), nonché dei problemi irrisolti e delle possibili

soluzioni. In relazione ai primi, si possono annoverare, ad esempio, le modalità di redazione del modello dichiarativo sia per la singola entità che per il consolidato fiscale, nonché la conversione del debito in strumenti finanziari partecipativi (SFP). Circa i secondi si consideri la presenza di redditi nell'esercizio in cui si rileva la sopravvenienza da riduzione dei debiti e la compresenza di perdite fiscali pregresse.

Aspetti contabili

Al fine di meglio comprendere il funzionamento della norma, pare opportuno innanzitutto riepilogare brevemente gli aspetti contabili delle operazioni di ristrutturazione/risanamento, attività che richiede in primo luogo la verifica del tipo di operazione che viene posta in essere.

Si potrà così distinguere fra: a) modifica dei termini originari del debito, anche con stralcio; b) operazioni di pagamento totale o parziale del debito con trasferimento di attivi; c)

(*) Socio Fondatore di Gemma Provaggi De André - Studio legale e tributario

(1) Le disposizioni in esame non risultano incise dal D.Lgs. n. 14/2019, c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (si rileva il solo richiamo all'art. 25-*bis* del medesimo).

(2) Il rinvio è al primo periodo dell'art. 88, comma 4-*ter*, T.U.I.R., e quindi al concordato fallimentare e preventivo liquidatorio (e procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con adeguato scambio di informazioni). Si annota che il Ministero dell'Economia, in commissione Finanze alla Camera, in risposta a un'interrogazione parlamentare (n. 5-00047 del 20 settembre 2018), ha incluso fra queste procedure anche i concordati preventivi in continuità aziendale “indiretta”, ove il soggetto debitore, dopo aver ceduto o conferito l'azienda in esecuzione del piano di concordato, concluda la propria attivi-

tà (anche L. Gaiani, in *Il Sole - 24 Ore* del 21 settembre 2018).

(3) Si tratta del concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* R.D. n. 267/1942, sia diretta, come indicato dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 85/2018, che indiretta, risposta n. 120/2018.

(4) Il Codice della crisi individua, al proposito, le seguenti procedure-strumenti: i) concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240), ii) concordato preventivo (art. 84 sia con continuità aziendale, diretta o indiretta, che liquidatorio, mentre il concordato minore è disciplinato dall'art. 74), iii) accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 il Codice introduce altri istituti in tema di accordi di ristrutturazione - artt. 60 e 61), iv) piano di risanamento attestato (art. 56) e v) composizione negoziata - misure premiali (art. 25-*bis*).

operazioni di conversione del debito, totale o parziale, in capitale sociale, riserve di patrimonio netto o strumenti partecipativi di capitale (5).

Di seguito si tratterà delle ipotesi di riduzione con stralcio e di conversione, del debito.

Per le società che applicano gli *Italian GAAP*, il riferimento è all'OIC 19, da par. 73A a par. 73C ed all'Appendice A - Operazioni di ristrutturazione del debito. Per gli IAS - IFRS, l'IFRS 9, che ha sostituito, per quanto d'interesse lo IAS 39, e l'IFRIC 19.

Riduzione del debito, con applicazione (o meno) del criterio del costo ammortizzato

L'OIC 19 distingue il caso in cui si applica il criterio del costo ammortizzato da quello in cui non si applica. In generale, va osservato che il principio contabile prevede, al par. 73, che, in presenza di difficoltà finanziaria del debitore, quando interviene, in costanza del medesimo debito, una "variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso", si deve procedere, contabilmente, "all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito".

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Il richiamato principio contabile, par. 73B, prevede che, a seguito dell'operazione di ristrutturazione, a fronte dell'eliminazione contabile del debito precedente, si iscriva il nuovo debito, con i proventi finanziari relativi all'attualizzazione dello stesso.

La differenza tra i "due debiti", vale a dire tra l'ultimo valore contabile di quello originario ed il valore attuale a cui si iscrive inizialmente il "nuovo" debito, "costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione".

Esemplificando: debito originario 100, debito rinegoziato attualizzato 70, si rileva nei proventi finanziari la differenza per 30 ed i costi di transazione (per es. per 5). Dal che il conto Proventi finanziari (da rilevare alla voce C)16)d) del conto economico - componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito, OIC 12, par. 92), sarà pari a 25. Negli esercizi successivi saranno iscritti al conto economico, oneri finanziari relativi al riallineamento del debito a quello oggetto di rimborso.

Non applicazione del criterio del costo ammortizzato

La riduzione del debito derivante dalla rinegoziazione si iscrive tra i proventi finanziari (par. 73C) e nello stesso esercizio si iscrivono i costi di transazione a conto economico. A titolo esemplificativo: nuovo debito 80, ultimo valore contabile 100, proventi finanziari per 20; i costi di transazione sono iscritti fra i componenti negativi di conto economico secondo la loro natura (per es. per 5, tra i costi per servizi). Negli esercizi successivi saranno iscritti a conto economico gli interessi passivi previsti dal contratto di finanziamento.

Gli IAS/IFRS non prevedono un comportamento contabile difforme da quanto previsto dai principi contabili nazionali. In particolare, si veda il principio contabile IFRS 9 (par. 3.3.3.).

Conversione del debito in partecipazione al capitale della società o in SFP

Possono intervenire sia operazioni di conversione di debiti che di finanziamenti effettuati dai soci che da soggetti diversi. L'OIC 19, Appendice A, par. A.9, precisa che "L'operazione viene realizzata mediante l'emissione (o altre forme di assegnazione) di quote o azioni da parte del debitore e la loro assegnazione al creditore".

In tale caso "l'aumento del patrimonio netto è pari al valore contabile del debito oggetto di

(5) Al proposito si veda anche OIC 19 - Appendice A, par. A6.

ristrutturazione”, senza ricadute sul conto economico.

Nel caso degli IAS/IFRS, l'IFRIC 19 si occupa delle fattispecie in esame, con la precisazione che possono essere definite come “*swap* di debito contro capitale azionario” e tale regola non si applica ad operazioni con soci o infragrupo. In tal caso “l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato”. Il debitore deve determinare il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale emessi (par. 6) per estinguere il debito finanziario. Dal che “la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato [N.d.R., il *fair value* degli strumenti di capitale emessi] deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio” (par. 9).

Aspetti fiscali

Ai sensi dell'art. 83 T.U.I.R., vige la prevalenza dei principi contabili adottati, esattamente de “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”. Per i soggetti IAS/IFRS *adopter* operano il D.M. n. 48/2009 ed il D.M. 8 giugno 2011, mentre per le imprese OIC *adopter* il correlato Decreto 3 agosto 2017 rinvia, all'art. 2, al D.M. n. 48/2009. Dal che, ove si rientri nella fattispecie di cui all'art. 88, commi 4-*bis* e 4-*ter*, T.U.I.R., si mantengono le relative prerogative, come indicato dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. n. 48/2009 (“si applicano le disposizioni ... che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Reddito imponibile nell'esercizio in cui si effettua lo stralcio

Ove risulti la presenza di un reddito imponibile al netto della sopravvenienza nell'esercizio in cui è effettuato lo **stralcio del debito** e/o la **conversione in partecipazioni** o in SFP, le **perdite** pregresse devono essere innanzitutto utilizzate secondo le **regole ordinarie**, con riduzione del primo.

positivi, comunque denominati, ... Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso Testo Unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS”), come confer-

mato dall'Agenzia delle entrate nelle risposte nn. 302 e 303/2022.

La conseguenza è chiara: sia nel caso di qualificazione e classificazione in bilancio della riduzione dei debiti fra i proventi di natura finanziaria, sia nel caso in cui si operi l'imputazione a patrimonio netto (in tale senso anche l'art. 109, comma 4, T.U.I.R.) (6) del valore della conversione, si applica il regime fiscale della sopravvenienza attiva, trattandosi comunque di una riduzione di debiti avvenuta nell'ambito di una procedura disciplinata dalla Legge fallimentare (7).

Perdite fiscali e trattamento delle sopravvenienze attive da esdebitazione

Con riferimento alle perdite, il secondo periodo del comma 4-*ter* dell'art. 88 stabilisce che “la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, di cui all'art. 84”.

Al proposito, l'Agenzia delle entrate ha innanzitutto chiarito, con gli interpelli nn. 85/2018 e 120/2018, il funzionamento della regola, e quindi come si debba determinare la neutralizzazione fiscale della “sopravvenienza”. Esattamente, “è necessario dare chiara evidenza in dichiarazione dell'utilizzo delle componenti di cui all'art. 88, comma 4-*ter*, ai fini del calcolo della quota di sopravvenienza attiva da detas-

(6) Per i soggetti IAS/IFRS valgono anche le imputazioni OCI. Sull'argomento, G. Albano - M. Bettarini, “Diretta imputazione a patrimonio: rilevanza fiscale per i soggetti IAS”, in *Corr. Trib.*, n. 15/2018, pag. 1135.

(7) In tal senso anche G. Andreani - A. Tubelli, “Sopravvenienze attive da esdebitamento in caso di eccedenze di interessi passivi e di perdite trasferite al consolidato, in *il fisco*, n. 25/2019, pag. 2419.

sare, in quanto tali componenti risultano erose e dunque non più riportabili negli esercizi successivi. Pertanto, il contribuente, in relazione all'utilizzo della perdita di esercizio, dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF nel modello della dichiarazione dei redditi per un importo pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva)" e le eventuali perdite pregresse, eventualmente anche trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate. Quanto sopra vale anche nel caso degli interessi passivi indeducibili (anche se riportati da esercizi precedenti), così come per la deduzione ACE.

Per quanto concerne le perdite attribuite al consolidato fiscale e non ancora utilizzate, vengono consumate solo quelle riferibili alla società debitrice oggetto di ristrutturazione, come chiarito dagli interpelli nn. 85/2018 e 160/2019 (8).

Rimane da valutare il caso della presenza di perdite fiscali pregresse e reddito imponibile, nell'esercizio in cui si origina la sopravvenienza fiscale da stralcio-conversione, al netto di quest'ultima.

Infatti, in tale fattispecie incorre l'ulteriore problema circa l'utilizzo delle perdite pregresse, e quindi si deve comprendere se le stesse imputino innanzitutto il reddito di esercizio, come se la sopravvenienza non fosse presente, o se, al contrario, quest'ultima debba essere comunque "servita" prioritariamente.

Le ipotesi che, ragionevolmente, ne possono scaturire sono sintetizzabili nelle 4 seguenti:

A - imputazione prioritaria delle perdite pregresse alla sopravvenienza attiva;

B - imputazione prioritaria delle perdite pregresse al risultato dell'esercizio al netto della sopravvenienza;

C - determinazione del reddito complessivo quale somma fra reddito "ordinario" e sopravvenienza attiva, con utilizzo della esenzione della sopravvenienza fino a consumare completamente la medesima, al netto delle perdite;

D - impatto proporzionale delle perdite pregresse sulla sopravvenienza e sul risultato positivo dell'esercizio.

Si considerino, sul punto, le seguenti esemplificazioni numeriche, che tengono conto di perdite fiscali di valore inferiore alla sopravvenienza attiva:

IPOTESI	A	B	C	D
Componenti positive	6.000	6.000	6.000	6.000
- di cui sopravvenienza ex art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R.	3.600	3.600	3.600	3.600
Componenti negative	1.800	1.800	1.800	1.800
Risultato di periodo	4.200	4.200	4.200	4.200
Risultato di periodo senza sopravvenienze	600	600	600	600
Variaz. in diminuz. per sopravvenienza detassata	450	930	1.050	900
Perdite esercizi precedenti	3.150	3.150	3.150	3.150
Risultato fiscale (ante scomputo perdite pregresse)	3.750	3.270	3.150	3.300
Scomputo perdite	3.150	3.150	3.150	3.150
- di cui in misura limitata (rigo RN4 col. 1)		480		450
di cui in misura piena (rigo RN4 col. 2)	3.150	2.670	3.150	2.700
Reddito imponibile	600	120	-	150
Perdite riportabili	-	-	-	-

(8) Nei due interpelli si rileva una differente modalità applicativa in relazione al consumo delle perdite pregresse, e quindi, per la risposta 85, lo stesso avviene nel CNM, mentre per la risposta 160 nel quadro RF e nel CNM si rimodula l'importo ri-

portato (si veda, per un'esemplificazione degli effetti, G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravvenienze attive da esdebitamento in caso di eccedenze di interessi passivi e di perdite trasferite al consolidato*, cit.).

Innanzitutto, va osservato che tutte le ipotesi trattate permettono il rispetto delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 85/2018, in quanto "la *ratio* del regime previsto per le sopravvenienze attive da esdebitamento è di evitare che alcune poste sorte in capo al soggetto in stato di crisi finanziaria possano dar luogo a una riduzione degli imponibili dei successivi periodi d'imposta".

Infatti, le perdite fiscali pregresse (così come le altre posizioni soggettive che sono utilizzabili a riduzione della materia imponibile), ove inferiori al valore della sopravvenienza e del reddito di periodo, sono integralmente "consumate" e non ne residuano.

Nell'ipotesi A, come si può osservare, previa separazione della sopravvenienza attiva dal risultato d'esercizio, si ha il consumo preventivo delle perdite pregresse a carico della prima e la relativa detassazione per la parte eccedente (pari a 450). Di conseguenza, l'imponibile fiscale è pari a 600. Ove si ritenga giustificata tale soluzione, in funzione del fatto che le perdite potrebbero essere originate da componenti negative relative agli esercizi precedenti, che hanno concorso a creare i debiti che ora si stralciano, dando luogo alla componente positiva di reddito, non si tiene conto del fatto che le stesse potrebbero invece essere originate da variazioni in diminuzione conseguenti a precedenti variazioni in aumento. È il caso, per esempio, della svalutazione civilistica di rimanenze, con relativa variazione in aumento, che si realizza fiscalmente solo all'effettiva cessione delle medesime, con conseguente variazione in diminuzione.

Nell'ipotesi B, si opera invece l'imputazione preventiva delle perdite al risultato d'esercizio, depurato della sopravvenienza da riduzione dei debiti, nel rispetto del dettato dell'art. 84 T.U.I.R. e quindi con utilizzo nei limiti dell'80%.

Tale soluzione permette di neutralizzare la sopravvenienza in oggetto, secondo la *ratio* indicata nella risposta ad interpello n. 160/2019,

che "è quella di esentare la sopravvenienza attiva da esdebitamento dalla tassazione, in quanto non costituente indice di capacità contributiva". In dottrina, a favore di questa ipotesi, è stato indicato che "la soluzione preferibile dovrebbe essere quella in grado di evitare un aggravio impositivo e, nel contempo, di non determinare un particolare vantaggio per il contribuente" (9).

Nell'ipotesi C, le perdite riportabili vengono interamente consumate, ed essendo il differenziale positivo residuo interamente costituito dalla sopravvenienza, è oggetto di completa detassazione. Il risultato finale, nel caso di specie, è un reddito imponibile pari a zero.

Tale soluzione è proposta da rilevante dottrina, secondo cui, "se si ammette che la *ratio* della disciplina in commento sia quella di evitare che la sopravvenienza attiva dia luogo ad un maggior onere impositivo, e di rispettare, al contempo, le regole dell'art. 84 del T.U.I.R., ci sembrerebbe logico che, nell'ipotesi in cui vi siano anche altri redditi, le perdite fiscali pregresse debbano essere consumate nei limiti complessivi dell'ottanta per cento dalla somma di tali redditi e della sopravvenienza, assumendo che, entro tale limite, siano prioritariamente utilizzate ad abbattimento integrale dei primi" (10).

Nell'ipotesi D si considera che le perdite di esercizio precedenti siano imputabili proporzionalmente al reddito ordinario ed alla sopravvenienza soggetta a detassazione, con il risultato che il reddito imponibile sarà influenzato da tale *mix*. La soluzione è però incisa dalla presenza della sopravvenienza da esdebitazione, che, come detto, è elemento estraneo alla corretta formazione del reddito d'esercizio.

In sintesi, la soluzione A, con la contrapposizione, "a priori", della sopravvenienza con la totalità delle perdite fiscali ed altre posizioni soggettive, non pare corrispondere alla *ratio* della norma, che è quella della detassazione in ragione della crisi d'impresa.

(9) M. Leo, *Imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2022, pag. 1609.

(10) Assonime, circolare n. 15/2013, pag. 21.

Al proposito, inoltre, non si esclude l'insorgere di possibili "anomalie" come per esempio nel caso, molto frequente, relativo alla definizione di un accordo con controparti finanziarie, che condizioni lo stralcio del debito solo alla conclusione del piano (o al verificarsi di determinati eventi, quali per es. la vendita di determinati immobili), nella ricerca della riduzione della esdebitazione, con relativa rilevazione della sopravvenienza attiva fiscale in detto momento. In tale situazione è evidente che, ove il piano performi, il soggetto in ristrutturazione potrà utilizzare le perdite fiscali pregresse nell'"arco piano", e di conseguenza la sopravvenienza si ridurrà e consumerà solo le eventuali perdite residue, che terranno conto anche di quelle eventualmente originate nel medesimo periodo, con effetto ampio della disposizione. Ove si ritenga che la soluzione B, con la parziale detassazione della sopravvenienza e l'utilizzo delle perdite fiscali a favore del reddito di periodo, origini una "doppia agevolazione" contrastata dalla norma, si deve valutare la *ratio* perseguita da quest'ultima, come si evince dalla risposta n. 160/2019, che considera l'estraneità della sopravvenienza al fine della dimostrazione della capacità contributiva ma anche, come *retro*, visto, che tale ipotesi evita il trascinarsi dei benefici ai successivi periodi di imposta.

Conversione del credito dei soci in partecipazioni o in SFP negli accordi di ristrutturazione e piani di risanamento

Con riferimento all'utilizzo, nell'ambito delle operazioni di *restructuring*, di strumenti finanziari partecipativi "di patrimonio" (anche noti come SFP), disciplinati dall'art. 2346 c.c., in dottrina, si è precisato che lo strumento che "abbia natura partecipativa (cioè quando il diritto al rimborso sia condizionato all'andamento della società e/o direttamente previsto solo in sede di liquidazione della stessa e a valere sul residuo attivo di liquidazione) deve essere

iscritto fra le poste del patrimonio netto della società" (11).

Il tema degli effetti fiscali di queste conversioni, per le quali non vi è differenza di trattamento, pur in presenza di applicazione di differenti principi contabili, è strettamente legato alle regole oggetto di analisi in questo intervento. Un primo problema che si è posto all'interprete è relativo all'applicabilità del comma 4-*bis* dell'art. 88 agli SFP. Al proposito l'Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 887/2021, ha risolto la questione dell'apparente limitazione alle sole "partecipazioni" precisando - con lettura estensiva del sostantivo - l'applicazione della disposizione agli "strumenti finanziari che attribuiscono al detentore diritti sul patrimonio societario quindi, non solo alle azioni, ma anche agli strumenti finanziari simili alle azioni".

Circa la detassazione, nelle già citate risposte nn. 85/2018 e 887/2021, in cui viene trattato il caso della riduzione dei debiti mediante assegnazione di SFP o compensazione, sotto forma di *datio in solutum* (si può operare anche la conversione) degli stessi in SFP, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che, sulla base del richiamo operato dall'ultimo periodo del comma 4-*ter* al comma 4-*bis* dell'art. 88 del T.U.I.R., la disciplina prevista dal comma 4-*ter* trova applicazione "anche per le operazioni di cui al comma 4-*bis*". Da ciò consegue, secondo il documento, che la sopravvenienza "va determinata in primo luogo quale differenza tra il valore nominale e il valore fiscale del credito (comma 4-*bis*) e poi assoggettata alla disciplina del comma 4-*ter* presso la società debitrice, con consumazione delle perdite di periodo e pregresse nonché degli interessi passivi e dell'ACE" (12). Vale anche in questo caso quanto già visto *retro*, in presenza di reddito imponibile nell'esercizio di conversione.

In relazione ai finanziamenti soci, anche la rinuncia per interessi passivi maturati a favore del socio subirà identico trattamento come la

(11) P. Oliviero, in F. Bonelli, *Crisi di imprese: casi e materiali*, Milano, 2011, pag. 106. Sul tema si veda anche P. Rinaldi, "Strumenti finanziari partecipativi come modalità soddisfattiva principale nel concordato preventivo in continuità", in *Il Falli-*

mento, n. 1/2021, pag. 83.

(12) Il documento afferma anche che la regola del comma 4-*bis* vale anche in caso di socio non residente.

parte in conto capitale, con applicazione dell'art. 88, comma 4-*bis* (ed in combinazione del comma 4-*ter*), con dichiarazione circa il valore fiscale del credito rinunciato da parte del socio.

Accordi con i creditori

Nell'ambito della stipula degli accordi con i creditori, elemento di attenzione è il momento temporale in cui gli stessi vengono stipulati e la loro efficacia. Infatti, ripercorrendo, per esempio, il dettato dell'art. 67 l.f., lett. d), "i pagamenti" dovrebbero essere "posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa". L'art. 88 comma 4-*ter*, a sua volta, richiede la presenza di un'operazione di ristrutturazione-risanamento e la (relativa) "riduzione dei debiti dell'impresa".

Normalmente l'imprenditore definisce nell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182-bis l.f.* i rapporti con i creditori, con applicazione o meno di condizioni sospensive al verificarsi di certi eventi, quale, per esempio, la data entro la quale dovrà avvenire l'omologa definitiva. Ancora, l'accordo di ristrutturazione può "accogliere" o dar conto dell'avvenuto raggiungimento di altri accordi con i creditori che possono o meno essere parte integrante dello stesso o essere oggetto di allegazione. Anche questi accordi, che non fanno parte formalmente della categoria degli "aderenti", di norma sono sospensivamente condizionati all'omologa (definitiva) dell'accordo di ristrutturazione. Nello

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Condizione sospensiva alla efficacia degli accordi di ristrutturazione

L'accordo di ristrutturazione può "accogliere" o dare conto dell'avvenuto raggiungimento di altri **accordi** con i **creditori** che possono o meno essere parte integrante dello stesso o essere oggetto di allegazione. Questi accordi, che non fanno parte formalmente della categoria degli "aderenti", di norma sono sospensivamente condizionati all'**omologa** (definitiva) dell'**accordo di ristrutturazione**. Nello stesso modo, ai fini della definizione ed attestazione di un piano di risanamento *ex art. 67 l.f.*, possono essere conclusi accordi con i creditori (finanziari e non) condizionati all'**attestazione del piano**. In tutti questi casi, seppure la sottoscrizione degli accordi è anteriore, la presenza di una condizione sospensiva alla relativa efficacia, legata all'omologa dell'accordo di ristrutturazione o all'attestazione del piano, permette quel collegamento che rende attivabile il dettato dell'art. 88, comma 4-*ter*, T.U.I.R.

stesso modo, ai fini della definizione ed attestazione di un piano di risanamento *ex art. 67 l.f.*, possono essere conclusi accordi con i creditori (finanziari e non) condizionati all'attestazione del piano. In tutti questi casi è evidente che, seppure la sottoscrizione degli accordi è anteriore, la presenza di una condizione sospensiva alla relativa efficacia, legata all'omologa dell'accordo di ristrutturazione o all'attestazione del piano, permette quel collegamento che rende attivabile il dettato dell'art. 88, comma 4-*ter*, T.U.I.R.

La cosa pare confermata dalla risposta n. 319/2021 dell'Agenzia delle entrate, nella quale è stato specificato

che non rientrano nel dettato della disposizione in esame le sopravvenienze derivanti da accordi di riduzione del debito non conclusi in esecuzione del piano, bensì *ante* predisposizione del piano attestato, e che non risultano condizionati all'esito di quest'ultimo, anche se i relativi effetti sono recepiti nel piano stesso (13).

In relazione ai piani attestati *ex art. 67 l.f.*, ed al relativo obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, l'Agenzia, con la risposta n. 522/2021, ha confermato che la rilevanza fiscale della sopravvenienza sorge con l'efficacia dell'accordo (14) e precisato che può beneficiarsi della disciplina di cui al comma 4-*ter*, qualora "la condizione sospensiva cui era soggetto il piano attestato risulti avverata nel periodo d'imposta di pubblicazione dello stesso

(13) Nel caso di stipula di accordi che, per varie motivazioni (per es. maggiore sicurezza nell'esecuzione da parte del creditore), siano risolutivamente condizionati all'omologa dell'Accordo di ristrutturazione o alla pubblicazione nel registro delle imprese del Piano attestato, dovrà essere verificata la compati-

bilità con il dettato dell'art. 88 T.U.I.R., comma 4-*ter*, anche in considerazione dell'allegazione all'Accordo o al Piano e della stretta correlazione temporale con la stipula del medesimo.

(14) Ciò è conforme alle regole contabili. Si veda OIC 19, Appendice A, punto A.5.

presso il Registro delle imprese”. La risposta non ha invece chiarito l’ulteriore richiesta circa il fatto se l’iscrizione nel Registro delle imprese possa avvenire “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’esercizio in cui tali sopravvenienze si sono realizzate” (15). È evidente che, qualora si applicasse rigidamente la risposta dell’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui la stipula dell’accordo - il verificarsi della condizione sospensiva - si concentrasse verso il termine dell’esercizio, si rischierebbe di non poter usufruire della detassazione di cui all’art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R. per la mancata pubblicazione al Registro delle imprese nello stesso esercizio fiscale.

Errori contabili e riduzione dei debiti durante l’“arco piano”

Un tema di sicuro interesse è quello relativo agli errori che possono occorrere nella contabilizzazione del risultato delle operazioni di ristrutturazione del debito, ma anche alla rilevazione dei fatti sopravvenuti, con le relative ricadute ai fini fiscali, indotte dal principio di derivazione rafforzata. In un caso di concordato preventivo, trattato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito di un interpello (risposta n. 201/2022), non era stato rilevato contabilmente, a seguito dell’omologa, il differenziale positivo da riduzione dei debiti. Nel corso della durata pluriennale della procedura era poi intervenuta la prescrizione di debiti, con relativa non debenza.

Il documento di prassi afferma che “eventuali errori contabili, consistenti nell’imputazione dei componenti di reddito in periodi d’imposta non corretti, potranno essere rimossi mediante la rettifica delle dichiarazioni già presentate in

applicazione della procedura di correzione degli errori come chiarito nella circolare n. 31/E del 2013”. Con la conseguenza che, “in assenza dei requisiti per accedere a tale meccanismo o in ipotesi di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni rettificative, non può trovare applicazione l’art. 88 comma 4-ter del T.U.I.R.”.

In relazione ai vantaggi economici da prescrizione dei crediti, invece, l’Agenzia, pur riconoscendo che tali componenti di reddito risultano “conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano dall’originario concordato omologato”, ritiene che, poiché non derivano da giudizi pendenti che siano stati definiti in corso della procedura, devono essere escluse dagli effetti dell’art. 88 comma 4-ter.

L’Agenzia pare quindi voler considerare solo i debiti e quegli elementi/eventi disciplinati all’interno del piano di concordato e non quelli sopravvenuti, anche se all’interno della procedura. La questione, innanzitutto, non risulta incisa dalle novità apportate all’art. 83 T.U.I.R. da parte dell’art. 8, lett. b), del D.L. n. 73/2022, che ha introdotto due paragrafi all’art. 83, comma 1, T.U.I.R. in relazione agli errori contabili (OIC 29 e IAS 8) (16).

In dottrina è stato, al proposito, precisato che “in tal modo viene sostanzialmente eliminata la necessità di presentare dichiarazioni integrative per dedurre quei costi (e tassare quei ricavi), qualificati e classificati contabilmente dalle imprese in derivazione rafforzata alla stregua di errori contabili, a condizione che l’errore contabile si riferisca a costi [N.d.R., o a ricavi] ‘di competenza’ di un periodo d’imposta ancora emendabile con la presentazione di dichiarazioni integrative” (17).

(15) Per G. Andreani - A. Tubelli, “Sopravvenienze attive da esdebitazione: conversione in SFP, *day one profit*, piano attestato e debiti in valuta”, in *il fisco*, n. 28/2022, pag. 2732, vale “il più ampio termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore”.

(16) Esattamente “I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 luglio 1998, n. 322”.

(17) G. Albano, “Ampliato il raggio d’azione del principio di derivazione rafforzata”, in *il fisco*, n. 29/2022, pag. 2807. L’Autore precisa ancora al proposito che “Per quanto concerne la rilevanza fiscale degli errori contabili, invece, la norma non chiarisce gli impatti sanzionatori della nuova previsione sulla mancata rilevazione di proventi nell’esercizio ‘di competenza’; in particolare, non è chiaro se, in presenza di un errore contabile, la mancata rilevazione del ricavo nell’esercizio ‘corretto’ sia tuttora una fattispecie sanzionabile, quanto meno nell’ipotesi in cui venga accertata prima della rilevazione dell’errore contabile nel bilancio di un esercizio successivo”.

Sotto altro punto di vista, le prescrizioni dell'Agenzia che negano l'accesso alle riduzioni di imponibile - qui trattate - ai casi di eventi sopravvenuti non si ritengono applicabili qualora, per esempio, nel caso di procedura *ex art. 182-bis l.f.*, l'accordo di ristrutturazione preveda espressamente che siano possibili eventuali futuri accordi con i creditori (anche diversi dai sottoscrittori), sempre nell'ambito di durata del piano/accordo, con conseguente ulteriore stralcio

(o conversione per es. in SFP) dell'indebitamento del debitore, anche se non quantificati esplicitamente nel piano, ma ivi solo enunciati. In tale ipotesi l'accordo di ristrutturazione contiene, infatti, tutti gli elementi necessari al rispetto della norma e quella "flessibilità" necessaria per far sì che le "sopravvenienze", derivanti da debiti presenti nel piano relativo alla procedura in esecuzione (o comunque anteriori all'omologa o alla iscrizione nel Registro delle imprese), siano da considerare all'interno dell'accordo di ristrutturazione stesso e possano godere della relativa detassazione parziale (18). Ciò pare anche confermato dalla citata risposta n. 319/2021 e dalla n. 414/2019, che, pur trattando di una diversa questione, ha previsto la possibilità di usufruire dell'art. 88 comma 4-ter, poiché "la riduzione dei debiti dell'impresa rientra strettamente in una specifica previsione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis della Legge fallimentare omologato, anche nell'ipotesi in cui l'esistenza dello stralcio dei debiti e la sua misura sia subordinato all'avverarsi di una condizione sospensiva".

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Interessi passivi derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

Un argomento rimasto, ad ora, senza risposte da parte dell'Agenzia delle entrate riguarda il trattamento ai fini fiscali degli interessi passivi derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (OIC 19/IFRS 9) a seguito della **ristrutturazione del debito**. Il relativo **provento finanziario iniziale** risulta **detassato**, come confermato dall'Agenzia. Gli **oneri finanziari** iscritti negli **esercizi successivi**, per il riallineamento del debito, dovrebbero essere al contrario considerati **deducibili** secondo la specifica regolamentazione dell'art. 96 del T.U.I.R. In tal modo non si originerebbero discrasie rispetto all'ipotesi della non applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Modifiche al "Piano"

Nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione accade sovente che, al termine della durata dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 182-bis l.f.* o del piano *ex art. 67 l.f.*, non siano concluse le attività previste, oppure sia necessario apportare modifiche lungo il percorso che porta alla definizione di tali documenti. La questione è stata affrontata in modo sistematico con l'introduzione dei commi 7 e 8 dell'art. 182-bis l.f. (ora art. 58 CCII), che prevede per

l'accordo di ristrutturazione: a) - *ante* omologa - modifiche sostanziali (piano o accordi), con rinnovo dell'attestazione e manifestazioni del consenso dei creditori parti degli accordi; b) - *post* omologa - modifiche sostanziali del piano - rinnovo dell'attestazione, con pubblicazione nel Registro delle imprese ed avviso ai creditori. Nel caso in cui, invece, non intervengano modifiche sostanziali, come nella fattispecie oggetto dell'interpello n. 414/2019, seppure precedente la modifica normativa (ipotesi in cui la banca concede un *waiver* all'ampliamento temporale per la cessione di un bene immobile, con conseguente stralcio del debito residuo verso l'istituto di credito ed insorgenza della sopravvenienza), dovrebbe trovare ancora applicazione la soluzione indicata dall'Agenzia delle entrate e quindi la pubblicazione delle modifiche, realizzate con scrittura privata autenticata, nel Registro delle imprese.

Interessi passivi derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

Un argomento rimasto, ad ora, senza risposte da parte dell'Agenzia delle entrate riguarda il

(18) Altra ipotesi in cui si potrebbe avere una situazione di successiva variazione è qualora il piano concordatario preveda la futura stipula di un patto paraconcordatario (o lo stesso sia concluso successivamente all'omologa). Si veda sui temi civili-

stici S. Ambrosini, "Concordato preventivo e autonomia privata: i c.d. patti paraconcordatari", in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, n. 6/2016, pag. 1464.

trattamento ai fini fiscali degli interessi passivi derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (OIC 19/IFRS 9) a seguito della ristrutturazione del debito. Il relativo provento finanziario iniziale risulta detassato, essendo inquadrato nell'ambito della previsione dell'art. 88, comma 4-ter, come confermato nella risposta ad interpello n. 303/2022 (ed anche n. 302/2022).

Gli oneri finanziari iscritti negli esercizi successivi, per il riallineamento del debito, dovrebbero essere al contrario considerati deducibili secondo la specifica regolamentazione dell'art. 96 T.U.I.R. (19). In tal modo non si originerebbero discrasie rispetto all'ipotesi della non applicazione del criterio del costo ammortizzato.

(19) Al proposito va osservato che la Corte di cassazione (si veda, per tutte, sentenza 27 febbraio 2020, n. 5332 e 8 marzo 2019, n. 6836), ha affermato che, "Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5 (ora art. 109), ... sono sempre deducibili, anche se nei limiti di cui al detto D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63 (ora art. 96) che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza" (Sez. 5, 14 maggio 2014, n. 10501; Sez. 5, 21 aprile 2009, n. 9380; Sez. 5, 13 ottobre 2006, n. 22034; Sez. 5, 2 febbraio 2005, n. 2114; Sez. 5, 21 novembre 2001, n. 14702).

Contra G. Andreani - A. Tubelli, *Sopravvenienze attive da esdebitazione: conversione in SFP, day one profit, piano attestato e debiti in valuta*, cit., che evidenziano che, "Per ragioni di ordine logico-sistematico, dovrebbero restare del pari fiscalmente irrilevanti gli interessi passivi autonomamente imputati al conto economico (come prescritto dal criterio del costo ammortizzato) nei successivi esercizi per riallineare il valore contabile del debito a quello di rimborso, in quanto originano dal medesimo provento finanziario e vanno indirettamente ad annullarlo", con la precisazione che risultano deducibili in relazione alla eventuale parte della sopravvenienza non esclusa dalla formazione del reddito d'impresa.